

# **Regolamento per la disciplina dei contratti**

Approvato con deliberazione del commissario straordinario n. 194  
del 11 ottobre 1993

Titolo 1  
DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1

(L'attività contrattuale)

1. L'attività contrattuale del comune è disciplinata dalla normativa comunitaria, dalle leggi, dai regolamenti, dallo statuto comunale e dal presente regolamento.

2. Essa si svolge con principi di trasparenza e di efficienza in tutte le sue fasi.

## ART.2

(Procedure per la scelta del contraente)

1. Le procedure per la scelta del contraente sono: l'asta pubblica, la licitazione privata, l'appalto concorso, la concessione e la trattativa privata.

2. La trattativa privata costituisce una procedura eccezionale che può essere svolta nei limiti delle leggi statali e regionali.

ART.3

(Concessione di servizi pubblici comunali)

1. I servizi pubblici comunali possono essere affidati in concessione.

3. La concessione deve contenere l'oggetto, la durata, il canone, le tariffe, la cauzione, le clausole dell'arbitrato.

ART.4

(Vendita di beni mobili fuori uso)

1. La vendita di beni mobili fuori uso, deve avvenire per asta pubblica, fatta salva la vendita relativa a piccole quantità e riferita ad oggetti di modesto valore, ove ricorrano speciali ed eccezionali circostanze per le quali non possa essere utilmente seguita l'anzidetta procedura.

2. In tali casi si procederà a mezzo di trattativa privata.

ART.5

(Collaborazioni esterne)

1. Il ricorso a collaborazioni esterne in forma di contratto d'opera o di incarico professionale è consentito per prestazioni il cui assolvimento non è possibile da parte del personale interno.

2. L'atto deliberativo che dispone il ricorso a collaborazioni esterne dovrà indicare i criteri seguiti per la scelta del contraente e dovrà approvare lo schema di disciplinare d'incarico, contenente:

- a) l'oggetto della prestazione;
- b) il termine per l'esecuzione dell'incarico;
- c) la penalità da applicare in caso di ritardo;
- d) l'indicazione dell'onorario e dei relativi compensi accessori;
- e) l'indicazione delle modalità di pagamento degli acconti e del saldo;
- f) il funzionario dell'amministrazione al quale l'incaricato dovrà fare riferimento per ogni questione attinente all'espletamento dell'incarico.

ART.6

(Convenzioni urbanistiche)

1. Gli schemi delle convenzioni urbanistiche, da stipularsi per l'attuazione di strumenti urbanistici, vengono approvati dal consiglio comunale contestualmente agli strumenti stessi, devono essere rogate a cura del notaio, e trascritte nei pubblici registri.

2. Compete altresì al consiglio comunale l'approvazione di qualsiasi schema-tipo di convenzione o di atto unilaterale d'obbligo in materia urbanistica.



Titolo II  
COMPETENZE

ART.7

(Organi competenti per gli atti delle procedure contrattuali)

1. Le competenze per i diversi atti delle procedure contrattuali sono quelle stabilite dalla legge e dallo statuto.

TITOLO III  
PROCEDIMENTO DEI CONTRATTI

Art.8

(La delibera a contrattare)

1. In conformità al disposto dell'art.56 della legge 142/90, il contratto deve essere preceduto dalla deliberazione che manifesta la volontà dell'ente di assumere il vincolo contrattuale.

2. L'atto deliberativo, deve indicare tassativamente i seguenti elementi:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire, i vantaggi che con esso l'ente locale intende ottenere per il raggiungimento o soddisfacimento dell'interesse pubblico;
- b) l'oggetto del contratto;
- c) la forma che deve avere;
- d) le clausole ritenute essenziali in relazione al tipo di contratto;
- e) le modalità con cui si procede alla scelta del contraente.

3. Nei casi in cui, essendo ciò consentito dalla normativa vigente, si procede a trattativa privata, la deliberazione potrà contenere l'individuazione del contraente, con l'indicazione dei criteri con i quali si è proceduto alla scelta.

Art.9

(La delibera di aggiudicazione)

1. La delibera di aggiudicazione è l'atto col quale viene individuato il contraente, con cui stipulare il contratto alle condizioni indicate nella deliberazione di cui all'articolo precedente, ed al prezzo risultante dal verbale di gara sia pubblica che ufficioso o dell'offerta del fornitore.

2. Nel caso di cui all'ultimo comma del precedente art.8, la delibera di aggiudicazione coincide con quella a contrattare.

3. In caso di appalto concorso o di aggiudicazione su progetto offerta, con la deliberazione di aggiudicazione viene individuato il progetto prescelto e sono definiti gli elementi del contratto non contenuti nella delibera a contrattare.

ART.10

(La delibera di approvazione del verbale di gara)

1. Anche nel caso in cui la procedura di aggiudicazione preveda la formazione di un verbale, l'aggiudicazione si perfeziona, ed è vincolante per l'Ente, solo con la deliberazione che approva il verbale di gara.

2. In sede di esame del verbale di gara per l'approvazione, compete all'organo deliberante l'esercizio del potere di annullamento in sede di autotutela per vizi di legittimità rilevati nel procedimento, nonché il potere di revoca per gravi motivi di pubblico interesse.

ART.11

(Revoca dell'aggiudicazione)

1. La giunta comunale può adottare una deliberazione di revoca dell'aggiudicazione, qualora l'aggiudicatario non provveda nei termini stabiliti, a:

- a) versamento cauzionale prestabilito;
- b) presentazione della documentazione necessaria alla formazione del contratto;
- c) anticipazione di fondo spese contrattuali;
- d) firma del contratto di appalto.

ART.12

(La cauzione definitiva)

1. La cauzione definitiva, ove prevista nel capitolato, deve essere costituita prima della stipula del contratto dall'impresa o ditta aggiudicataria.

2. Qualora il capitolato lo preveda, potrà essere disposto l'esonero dal prestare la cauzione definitiva, per le imprese di notoria solidità e solvibilità.

3. L'esonero della cauzione è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.



ART.13

(Forma del contratto)

1. I contratti da stipularsi a seguito di asta pubblica, di licitazione privata e di appalto concorso vengono ricevuti dal segretario comunale nella forma pubblica amministrativa. Con motivato atto deliberativo può essere disposto il ricorso alla forma pubblica per ministero di notaio.

2. Negli altri casi è consentito il ricorso alla scrittura privata ove per legge non sia disposto altrimenti.

ART.14

(Il repertorio)

1. Il segretario comunale nella sua qualità di pubblico ufficiale rogante, è sottoposto alle regole della legge notarile.

2. Egli è responsabile della tenuta del repertorio per la registrazione degli atti in ordine cronologico, e della vidimazione iniziale e periodica dello stesso.

3. Ogni atto rogato dal segretario comunale deve essere obbligatoriamente registrato a repertorio.

ART.15

(Esperimento della gara)

1. Gli esperimenti di gara nell'asta pubblica e nella licitazione privata sono presieduti a norma dell'art.21 comma 3 lett. d) dello statuto comunale.

2. Agli stessi soggetti compete, nell'appalto-concorso, la presidenza della commissione per la valutazione dei progetti-offerta, i cui componenti vengono nominati esclusivamente in base a requisiti di competenza tecnica e la cui costituzione è obbligatoria a pena di nullità della procedura.

3. La commissione giudicatrice risulterà composta in non meno di tre membri e non più di sette in ragione della complessità dell'appalto.

4. Delle operazioni di gara viene redatto verbale da un funzionario, avente qualifica funzionale non inferiore alla VI, designato dal segretario comunale.

ART.16

(L'inadempimento)

1. E' in facoltà dell'amministrazione dichiarare risolto il contratto con dichiarazione unilaterale in caso di inadempimento da parte del privato contraente per frode, grave negligenza o grave violazione alle condizioni stipulate.

2. Qualora gli inadempimenti siano di minore gravità, e comunque non tali da comportare inaccettabilità della prestazione, l'amministrazione comunale può proporre l'eliminazione dei vizi e delle difformità (senza diritto del privato contraente ad ottenere il rimborso di queste spese), ovvero la riduzione proporzionale del prezzo.

3. E' fatta comunque salva la facoltà dell'amministrazione di richiedere il risarcimento per l'inadempimento totale o parziale.

ART.17

(Il rinnovo)

1. Il tacito rinnovo dei contratti non è, in alcun caso, consentito. Le clausole difformi si hanno per non apposte.

TITOLO IV  
CONTROVERSIE

ART.18

(Definizione delle controversie a mezzo arbitri)

1. Per la definizione di qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa, o giuridica, insorta in ordine alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del contratto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Capo VI° del Capitolato generale d'appalto delle opere pubbliche di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con D.P.R. 16.7.1962 n. 1061.